Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 agosto 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1975, n. **327.**

Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO NEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE DI CUI AL TESTO UNICO 12 FEBBRAIO 1940, N. 740 E ALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153.

Capo I

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Art. 1.

Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle scuole italiane all'estero di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono conferiti, quando non sia possibile ed opportuno destinare ai posti di insegnamento personale di ruolo ai sensi del succitato testo unico del 1940 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni della presente legge.

Detti incarichi sono attribuiti per posti di insegnamento che comportano un orario settimanale d'insegnamento di 36 ore per le scuole materne, di 24 ore per le istituzioni di istruzione primaria e, per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, per un numero di ore settimanali da fissarsi a cura dell'autorità scolastica competente per territorio. Non possono, comunque, essere conferiti incarichi che comportano un orario settimanale di insegnamento inferiore ad un terzo di quello suindicato per le istituzioni di istruzione secondaria e per quelle di cui alla legge n. 153 a livello secondario, e alla metà per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, a livello elementare.

Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente primo comma comportano l'integrale osservanza dell'orario e di ogni altro obbligo di servizio stabilito per il corrispondente personale di ruolo destinato alle istituzioni previste dal citato primo comma, compreso lo svolgimento di attività integrative delle prestazioni didattiche.

Art. 2.

Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui al primo comma dell'articolo 1 sono conferiti a termine, per la durata dell'anno accademico o scolastico, a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto, o a tempo indeterminato a coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione.

Per il conferimento degli incarichi deve essere seguito l'ordine di apposite e distinte graduatorie degli aspiranti compilate dalla commissione di cui ai successivi articoli 5 e 6.

In caso di assegnazione, che potrà avvenire all'inizio dell'anno scolastico, di personale di ruolo o di soppressione del posto di insegnamento, gli incaricati a tempo indeterminato che abbiano perso il posto subentrano nei posti attribuiti agli incaricati a termine, secondo l'ordine di anzianità del servizio e, a parità di anzianità, in base all'ordine delle preferenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Qualora manchi tale possibilità, l'incarico a tempo indeterminato è revocato, ma gli interessati hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di incarichi a tempo indeterminato relativi a posti di nuova istituzione anche in paese diverso, fermo restando il requisito della conoscenza della lingua.

Art. 3.

Per l'iscrizione nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento è necessario il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) abilitazione all'insegnamento della disciplina cui l'incarico si riferisce o, in difetto, titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole d'istruzione secondaria, per l'accesso alle istituzioni di istruzione secondaria e ai corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153; diploma di istituto magistrale per l'accesso alle scuole elementari e ai corsi di livello corrispondente di cui alla citata legge n. 153; diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale per l'accesso alle scuole materne; diploma di laurea o diploma di istituto di istruzione secondaria superiore o artistica in relazione al livello di funzione per l'accesso agli istituti di cultura;

c) idoneità fisica per le prestazioni che l'incarico comporta;

d) accertata conoscenza della lingua locale;

e) certificato di non iscrizione nel casellario giudiziario;

f) età non inferiore a 18 anni, salvo prescrizioni locali che richiedano un più elevato limite di età, e non superiore a 60 anni.

Costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi la residenza da almeno un anno nel paese in cui ha sede l'istituzione; tale precedenza opera subordinatamente a quella prevista dal terzo comma del precedente articolo 2.

Non possono essere iscritti in graduatoria coloro che abbiano subìto la sanzione del licenziamento.

Art. 4.

Le domande di iscrizione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di incarichi devono essere presentate entro il 90° giorno precedente l'inizio dell'anno accademico o scolastico per il quale si chiede il conferimento dell'incarico.

A tal fine, la rappresentanza diplomatica presso lo Stato nel cui territorio ha sede l'istituto italiano di cultura e gli uffici consolari nelle cui circoscrizioni hanno sede le istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1 devono render nota, mediante pubblicazione nei rispettivi albi, ed avvalendosi anche di altri mezzi di pubblicità, con un anticipo non inferiore a 30 giorni, la data di scadenza come sopra determinata del termine di presentazione delle domande, indicando le modalità da seguire, in conformità della presente legge, per il conferimento degli incarichi.

Con ordinanza emanata dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione saranno disciplinate le modalità per il conferimento degli incarichi e i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 5.

Le graduatorie degli aspiranti al conferimento degli incarichi sono formate, per gli istituti italiani di cultura, da una commissione nominata dal capo della rappresentanza diplomatica e composta di tre membri scelti tra funzionari e il personale scolastico direttivo e docente in servizio nella sede della rappresentanza, tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

La commissione verifica il possesso dei requisiti prescritti e procede alla graduazione degli aspiranti sulla base dei rispettivi titoli, da valutare secondo i criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente articolo 4, e dell'esito di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua e cultura locale.

Sono formate distinte graduatorie in relazione ai diversi livelli di funzione.

Art. 6.

Le graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1 sono formate da una o, se necessario, più commissioni nominate dal capo del competente ufficio consolare e composte da cinque membri scelti tra funzionari e il personale scolastico direttivo e docente in servizio nel territorio di competenza della rappresentanza diplomatica o consolare tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

Per i lavori della commissione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5.

Le graduatorie devono essere formate come segue:

a) per le scuole secondarie ed i corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153: distinte graduatorie per gli aspiranti in possesso di titolo di abilitazione e per quelli che ne sono sforniti, in relazione alle materie d'insegnamento;

b) per le scuole elementari ed i corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153: unica graduatoria, con precedenza degli aspiranti inclusi in una graduatoria di merito di un concorso magistrale;

c) per le scuole materne: due distinte graduatorie per le aspiranti all'insegnamento in possesso di abilitazione e per quelle che ne sono sfornite; una graduatoria per le assistenti.

Art. 7.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, le graduatorie di cui agli articoli 5 e 6 devono essere pubblicate, per un periodo di 15 giorni, nell'albo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, secondo la rispettiva competenza. Contro di esse è ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Le graduatorie sono trasmesse dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare, nel termine di trenta giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, al Ministero degli affari esteri, unitamente ai verbali dei lavori delle commissioni, alle eventuali opposizioni pervenute e alle relative controdeduzioni.

E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri ed un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

La predetta commissione, nel termine di quindici giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, verifica la regolarità delle graduatorie e decide sulle eventuali opposizioni.

Il Ministro per gli affari esteri, con propri decreti, su conforme parere della commissione, approva le graduatorie.

Art. 8.

Il conferimento e la revoca degli incarichi sono disposti con decreto del Ministro per gli affari esteri su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

Art. 9.

Le supplenze di insegnamento per la sostituzione di docenti di ruolo o incaricati temporaneamente impediti e per la copertura dei posti di insegnamento che comportino un orario settimanale inferiore a quello minimo previsto dal secondo comma del precedente arti-

colo 1 sono conferite, previa autorizzazione del Ministro per gli affari esteri, dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare agli iscritti nelle graduatorie di cui agli articoli 5 e 6.

Capo II

STATO GIURIDICO DEGLI INCARICATI

Art. 10.

Nei confronti del personale incaricato di cui al precedente articolo 1 trova applicazione l'articolo 11 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546.

Nei limiti previsti dalla norma succitata è dovuta, per il periodo delle vacanze estive, la retribuzione agli insegnanti incaricati di cui all'articolo 1 che abbiano prestato servizio per non meno di sette mesi durante l'anno accademico o scolastico stabilito dal calendario locale.

Negli stessi limiti compete la tredicesima mensilità nella misura di 1/12 per ciascun mese di effettivo servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Art. 11.

Il personale incaricato di cui all'articolo 1 ha diritto ai congedi ordinari e straordinari previsti dalla vigente legislazione per il personale insegnante incaricato in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane.

Il congedo ordinario è concesso dal direttore per gli insegnanti incaricati degli istituti di cultura e dal superiore scolastico negli altri casi. Il congedo straordinario è concesso, secondo la rispettiva competenza, dal capo della rappresentanza diplomatica o dal capo dell'ufficio consolare, che ne danno immediata informazione al Ministero degli affari esteri.

Art. 12.

Al personale incaricato di cui all'articolo 1 spetta il trattamento previdenziale ed assistenziale relativo al personale insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole aventi sede in Italia, sempreché le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale.

Ad esso spetta altresì la concessione di un equo indennizzo, nelle stesse misure e con le medesime modalità stabilite per il personale non di ruolo, qualora subisca la perdita totale o parziale dell'integrità fisica per effetto di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

I contributi assicurativi sono dovuti sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di cui alla presente legge nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione italiana.

Il personale contemplato dalla presente legge, qualora sia retribuito in tutto o in parte da enti stranieri e non usufruisca di tutela previdenziale e/o assistenziale secondo la legislazione locale, è tenuto a rimborsare all'Amministrazione degli affari esteri la quota personale dei contributi dovuti nei limiti della retribuzione, a carico degli enti stessi, computabile ai fini assicurativi.

Qualora la legge del paese ove ha sede l'istituzione scolastica stabilisca, con disposizioni di carattere inderogabile, l'obbligo delle assicurazioni sociali, può provvedersi, per particolari situazioni locali in paesi da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'assicurazione integrativa del personale stesso presso il competente ente assicurativo italiano.

I contratti di assicurazione integrativa sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli enti interessati dal Ministro per gli affari esteri previa intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

I contributi dovuti per le assicurazioni integrative sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentito l'ente assicuratore.

Al personale incaricato di cui al presente articolo compete la riduzione sui biglietti di viaggio delle ferrovie dello Stato di cui alla « Concessione speciale *C* » dopo due anni di ininterrotto servizio.

Art. 13.

La valutazione del servizio prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, avviene secondo le norme vigenti per il personale delle scuole metropolitane.

Art. 14.

Il servizio prestato all'estero in qualità di non di ruolo dal personale contemplato dal presente titolo I è riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Al personale insegnante non di ruolo contemplato dal presente titolo si applicano; in quanto compatibili, le disposizioni in materia disciplinare concernenti il corrispondente personale non di ruolo del territorio metropolitano.

L'avvertimento scritto è inflitto dall'autorità preposta all'istituzione scolastica o culturale.

La censura è inflitta dalla competente autorità diplomatica o consolare.

Le altre sanzioni sono inflitte dal Ministro per gli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

Contro le sanzioni dell'avvertimento e della censura è dato ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro per gli affari esteri, che decide su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

Si applicano, altresì, in materia di sospensione cautelare, gli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

Oltre che nelle ipotesi di decadenza previste per il corrispondente personale di ruolo, ed in quella di scadenza del termine di conferimento dell'incarico, il rapporto d'impiego degli insegnanti incaricati cessa:

a) nel caso di incarichi a tempo indeterminato, per raggiungimento del limite di età di 65 anni;

b) per dimissioni volontarie;

c) per soppressione del posto di insegnante o destinazione al posto stesso di insegnanti di ruolo, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2;

d) per licenziamento per persistente insufficiente rendimento debitamente accertato secondo le vigenti disposizioni di legge;

e) per licenziamento a causa del superamento dei periodi massimi di congedo;

f) per licenziamento per motivi disciplinari ovvero in conseguenza di condanna definitiva restrittiva della libertà personale.

TITOLO II

PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO NELLE ISTITUZIONI STRANIERE DI ISTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNICO 12 FEBBRAIO 1940, N. 740, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Capo I

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Art. 17.

Le funzioni di insegnamento nelle istituzioni straniere di istruzione di cui all'articolo 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni ed integrazioni, quando non siano attribuite, a norma del citato testo unico, a personale di ruolo, sono conferite per incarico.

In tal caso il servizio prestato nell'espletamento dell'incarico è riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

Coloro che aspirano al conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo devono presentare domanda al Ministero degli affari esteri, direzione generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per accedere agli incarichi è necessario il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei requisiti previsti dal precedente articolo 3.

Art. 19.

La commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7 procede agli adempimenti di cui al precedente articolo 5 e forma le graduatorie degli aspiranti articolate secondo i paesi di destinazione e le materie di insegnamento.

Per la formazione di dette graduatorie la commissione si avvale di esperti in particolari discipline.

Art. 20.

Ove riconosca la regolarità del procedimento, il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto all'approvazione delle graduatorie, e, su conforme parere delle competenti autorità straniere, provvede con proprio decreto al conferimento degli incarichi per l'anno accademico o scolastico cui le graduatorie si riferiscono, secondo l'ordine delle stesse.

Art. 21.

Se il servizio del docente incaricato ai sensi del precedente articolo sia stato lodevolmente prestato e se il docente stesso continui a trovarsi in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico, su conforme parere delle competenti autorità straniere e della rappresentanza diplomatica italiana, può essere rinnovato, di anno in anno, sino ad un massimo di cinque anni.

Capo II

STATO GIURIDICO DEGLI INCARICATI

Art. 22.

Agli insegnanti incaricati nelle istituzioni straniere di istruzione spetta la retribuzione di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 23.

Al personale di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della presente legge, concernenti i congedi ordinari e straordinari, la riduzione sui biglietti di viaggio delle ferrovie dello Stato, l'assistenza sanitaria, il trattamento pensionistico e l'equo indennizzo.

I congedi ordinari e straordinari sono concessi dal capo della rappresentanza diplomatica, previe intese con le competenti autorità scolastiche; dei congedi straordinari è data notizia al Ministero degli affari esteri.

Art. 24.

Gli insegnanti incaricati nelle istituzioni straniere di istruzione sono tenuti all'osservanza dell'orario di tali istituzioni nonchè di tutti gli obblighi di servizio e di condotta previsti per il corrispondente personale di ruolo.

Qualora l'orario presso le istituzioni straniere sia inferiore alle 18 ore settimanali, le ore residue fino a 18 devono essere impiegate in attività culturali alle dirette dipendenze della rappresentanza diplomatica.

Art. 25.

Nel caso di violazione dei propri obblighi, gli insegnanti incaricati presso le istituzioni straniere di istruzione sono sottoposti a procedimento disciplinare, in conformità di quanto stabilito dal precedente articolo 15.

L'avvertimento scritto e la censura sono inflitti dal capo della rappresentanza diplomatica; le altre sanzioni sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

Capo III

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

Art. 26.

Agli insegnanti incaricati presso le istituzioni straniere di istruzione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 16 in materia di cessazione del rapporto d'impiego.

TITOLO III

PERSONALE NON INSEGNANTE NON DI RUOLO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO.

Capo I

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 27.

Negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1, in difetto di destinazione di personale di ruolo, l'esercizio delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie è affidato a personale incaricato.

Art. 28.

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo devono presentare domanda alla competente rappresentanza diplomatica, nel caso degli istituti italiani di cultura, ovvero al competente ufficio consolare, negli altri casi, entro il 90° giorno precedente la data d'inizio dell'anno accademico o scolastico.

Almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al precedente comma, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari avranno cura di render note, attraverso la pubblicazione nei rispettivi albi ed ogni altro idoneo mezzo di pubblicità, le disponibilità di posti da coprire con personale non di ruolo, nelle categorie di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Con ordinanza emanata dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione saranno disciplinate le modalità per il conferimento degli incarichi e saranno stabiliti i titoli e i loro criteri di valutazione.

Art. 29.

Gli aspiranti agli incarichi devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, i requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed avere buona conoscenza della lingua locale.

Il requisito della buona condotta può essere accertato anche di ufficio.

E' richiesto, altresì, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di concetto; il diploma di scuola secondaria di primo grado per quello esecutivo ed il diploma di licenza elementare per il personale ausiliario.

Costituisce titolo di precedenza assoluta per il conferimento degli incarichi la residenza da almeno un anno nel paese sede dell'istituzione. Sono esclusi dall'iscrizione in graduatoria per la durata di un anno coloro che abbiano riportato nell'anno precedente la sanzione massima prevista dall'articolo 38. Non possono essere iscritti in graduatoria coloro che abbiano subito la sanzione del licenziamento.

Art. 30.

Sono costituite apposite commissioni di tre membri nominate dal capo della rappresentanza diplomatica per il personale degli istituti italiani di cultura e dal capo dell'ufficio consiliare per le altre istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1.

I componenti delle commissioni sono scelti tra i funzionari e il personale docente e non docente in servizio nella sede della rappresentanza o dell'ufficio consolare, tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

Le commissioni accertano il possesso dei requisiti prescritti e formano, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, distinte graduatorie degli aspiranti idonei, rispettivamente per la carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sulla base dei titoli posseduti e valutati secondo l'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 28 e di un colloquio diretto ad accertare il grado di conoscenza della lingua locale.

Art. 31.

Le graduatorie sono pubblicate all'albo della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare per il periodo di 15 giorni. Alla scadenza del predetto termine, le rappresentanze e gli uffici suddetti trasmettono al Ministero degli affari esteri le graduatorie, i verbali dei lavori delle commissioni e le eventuali opposizioni pervenute, con le relative deduzioni.

Art. 32.

La commissione di cui al precedente articolo 7, integrata da due rappresentanti del personale non insegnante, nel termine di 15 giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico verifica la regolarità delle graduatorie e decide sulle eventuali opposizioni.

Il Ministro per gli affari esteri, con propri decreti, su conforme parere della commissione, approva le graduatorie e conferisce gli incarichi per la durata dell'anno scolastico o accademico.

Art. 33.

A coloro che per un biennio abbiano prestato servizio in qualità di incaricati a termine riportando la qualifica di ottimo e che permangano in possesso dei requisiti prescritti l'incarico è conferito, con decreto del Ministro per gli affari esteri, a tempo indeterminato, se ne facciano domanda entro il termine di 60 giorni prima del compimento del biennio.

Capo II

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE

Art. 34.

Nei confronti del personale non di ruolo di cui al precedente articolo 27 trova applicazione l'articolo 12 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546.

Nei limiti previsti dalla norma succitata compete al personale medesimo la tredicesima mensilità secondo le norme all'uopo previste dal precedente articolo 10.

Art. 35.

Il personale di cui all'articolo 27 ha diritto ai congedi ordinari e straordinari previsti dalla vigente legislazione per il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane.

Il congedo ordinario è concesso dal direttore per il personale non di ruolo degli istituti di cultura, e dal

superiore scolastico negli altri casi. I congedi straordinari sono concessi, rispettivamente, dal capo della rappresentanza diplomatica e dal capo dell'ufficio consolare.

Art. 36.

Al personale incaricato di cui all'articolo 27 spetta il trattamento previdenziale ed assistenziale relativo al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole aventi sede in Italia, sempre che le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale. Ad esso spetta, altresì, la concessione di un equo indennizzo, nelle stesse misure e con le medesime modalità stabilite per il personale di ruolo, qualora subisca la perdita totale o parziale dell'integrità fisica per effetto di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Al personale predetto si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo e seguenti dell'articolo 12 della presente legge.

Per ogni dipendente non insegnante non di ruolo è redatto un rapporto informativo annuale, secondo le disposizioni in materia vigenti in Italia.

Il servizio prestato all'estero in qualità di non di ruolo dal personale contemplato dal presente titolo III è riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 37.

Il personale non insegnante non di ruolo è tenuto alla osservanza dell'orario e di tutti gli obblighi di servizio e di condotta stabiliti per il corrispondente personale in servizio nelle scuole metropolitane.

Art. 38.

Si applicano le disposizioni in materia disciplinare, previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole metropolitane.

La censura è inflitta dal direttore dell'istituto di cultura per il personale degli istituti stessi e dal direttore scolastico negli altri casi; le altre sanzioni sono disposte, sentita la commissione di cui al terzo comma dello articolo 7.

Capo III

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

Art. 39.

Oltre che nelle ipotesi di decadenza previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole metropolitane ed in quella di scadenza del termine di conferimento dell'incarico, il rapporto d'impiego del personale non insegnante incaricato di cui al precedente articolo 27 cessa:

a) per raggiungimento del limite di età di 65 anni;

b) per dimissioni volontarie;

c) per soppressione del posto;

d) per licenziamento per scarso rendimento debitamente accertato secondo le vigenti disposizioni di legge;

e) per licenziamento a causa del superamento dei periodi massimi di congedo;

f) per licenziamento per motivi disciplinari ovvero in conseguenza di condanna definitiva restrittiva della libertà personale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI COMUNI E TRANSITORIE

Art. 40.

Il personale insegnante incaricato in servizio all'estero presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha diritto a partecipare ad appositi concorsi per soli titoli da bandire ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione II, capo II, titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il servizio di insegnamento previsto alla lettera *c)* dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 deve essere stato prestato con incarico conferito con decreto del Ministro per gli affari esteri per almeno cinque anni scolastici anche non consecutivi dopo il conseguimento del titolo di studio, ove richiesto, valido per l'insegnamento stesso; per coloro che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è richiesta una anzianità di servizio nelle medesime istituzioni di anni cinque, computandosi a tal fine anche il servizio prestato senza incarico ministeriale alle dipendenze di enti di emanazione consolare, purchè reso nel possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente personale nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Ai predetti concorsi per soli titoli è riservata l'aliquota del 3 per cento calcolata sull'aliquota dei posti che si rendono annualmente disponibili non riservata per legge ai concorsi per esami e titoli, e comunque non meno di un posto.

I posti annualmente non utilizzati restano disponibili per gli altri impieghi previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 41.

Il personale insegnante incaricato in servizio all'estero presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha titolo a partecipare ad appositi corsi abilitanti speciali, da indire nell'anno 1975 con decreto del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli affari esteri secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Art. 42.

Nella prima applicazione della presente legge saranno incaricati a tempo indeterminato, dall'inizio del prossimo anno scolastico, anche se sprovvisti del titolo di abilitazione ma forniti del prescritto titolo di studio, gli insegnanti non di ruolo in servizio da almeno due anni continuativi, nominati, con decreto, dal Ministro per gli affari esteri, oppure da enti di emanazione consolare per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente personale nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri.

I docenti sprovvisti di abilitazione conserveranno l'incarico purchè conseguano l'abilitazione partecipando ai primi corsi che saranno svolti ai sensi del precedente articolo 41.

Gli insegnanti di cui al precedente primo comma, in servizio nelle scuole elementari all'estero o nei corsi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, di corrispondente livello, non in possesso del prescritto titolo di studio

saranno utilizzati, con incarico a tempo indeterminato, per mansioni amministrative o attività parascolastiche. Essi potranno essere riutilizzati nell'insegnamento, con incarico a tempo indeterminato, qualora conseguano, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il diploma di maturità magistrale.

Ai fini del conferimento dei predetti incarichi si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per gli insegnanti che ne siano stati precedentemente in possesso.

Art. 43.

Il personale non insegnante incaricato con decreto del Ministro per gli affari esteri in servizio all'estero da almeno cinque anni presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha titolo a partecipare ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso al ruolo corrispondente alle mansioni svolte, con diritto ad una riserva dei posti messi a concorso nella misura del 2 per cento, e comunque a non meno di un posto.

Il personale non insegnante in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le istituzioni di cui al comma precedente potrà partecipare ai concorsi anzidetti anche nel caso che il servizio sia stato prestato senza nomina ministeriale.

Per i concorsi relativi alle carriere esecutiva ed ausiliaria è ammessa la partecipazione ad un solo concorso per la provincia scelta dall'aspirante.

I posti non utilizzati restano disponibili per gli altri impieghi previsti dalle disposizioni in vigore.

Ai fini della riserva di cui al precedente primo comma, è riconosciuto utile il servizio prestato dagli insegnanti elementari, quali segretari, presso le sezioni didattiche e gli ispettorati scolastici all'estero.

Il personale che consegue la nomina in ruolo cessa dal servizio all'estero.

Art. 44.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, sono stabiliti, con congruo anticipo sulla data d'inizio di ogni anno scolastico, il piano di istituzione dei nuovi istituti, scuole e corsi, il programma delle attività culturali e scolastiche, il contingente del personale di ruolo e di quello non di ruolo da assegnare alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ed il limite massimo della spesa.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno emanate le norme di esecuzione dei precedenti articoli 40 e 43.

Art. 45.

Ai fini dei concorsi a posti di ruolo e del conferimento di supplenze ed incarichi in Italia, il servizio prestato all'estero dagli insegnanti non di ruolo presso le istituzioni di cui alla presente legge è valutato nella misura prevista dall'articolo 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153.

Art. 46.

Le disposizioni della presente legge si applicano salvo gli obblighi derivanti da accordi internazionali e salvo quanto diversamente disposto, con carattere cogente, dalla normativa del paese nel quale le istituzioni si trovano.

Art. 47.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove non incompatibili, le norme vigenti per il personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane.

Sono abrogate le norme del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni o integrazioni contrarie o incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — MALFATTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 luglio 1975, n. **328**.

Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi di cui al titolo II della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1975 è iscritto lo stanziamento di lire 50 miliardi.

Tale stanziamento è ripartito tra le Università e le singole istituzioni universitarie con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO — BUCALOSSI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1975, n. **329.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 329. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Ida Di Gennaro ved. Tarantini con testamento pubblico del 27 dicembre 1967, reso noto a rogito del notaio dott. Alessandro Chieffi in data 16 marzo 1971, n. 76449 di repertorio, registrato a Napoli il 23 marzo 1971 con il n. 7102, mod. 71/4, consistente nella quota parte dell'asse ereditario del valore presunto di L. 19.000.000, dedotte le passività.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 42

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Concessione per la progettazione e per la costruzione di una nuova aerostazione e relativi piazzali e pertinenze nello aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino e approvazione della relativa convenzione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 10 novembre 1973, n. 755, in base alla quale la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e la progettazione e la costruzione di una nuova aerostazione e relativi piazzali e pertinenze nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino sono affidate in concessione ad una società al cui capitale l'I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale partecipi direttamente o indirettamente con almeno il 51%;

Considerato che, a tal fine, l'I.R.I. ha costituito in Roma il 12 febbraio 1974 la società « Aeroporti di Roma » - Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale S.p.a., con capitale di L. 500.000.000 interamente sottoscritto dall'Italstat - Società italiana per le infrastrutture e l'assetto del territorio S.p.a., e dalla S.A.G.E.A. S.p.a., ambedue appartenenti al gruppo I.R.I.;

Considerato che, in attuazione della citata legge numero 755, e, in particolare, dell'art. 7, occorre provvedere all'affidamento alla suddetta società « Aeroporti di Roma » della concessione per la progettazione e costruzione nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino della nuova aerostazione e relativi piazzali e pertinenze, da adibire al traffico della società Alitalia - Linee aeree italiane e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane assistite dalla società medesima;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nella seduta dell'11 giugno 1974;

Decreta:

Art. 1.

La concessione per la progettazione e per la costruzione di una nuova aerostazione e relativi piazzali e pertinenze nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino è affidata alla società « Aeroporti di Roma » - Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale S.p.a.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 2819 di repertorio, stipulata in data 26 giugno 1974 tra lo Stato e la società « Aeroporti di Roma » - Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale S.p.a. per la disciplina dei rapporti in ordine alla concessione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro per i trasporti
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1975
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 249

(6634)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 aprile 1970, n. 109, con il quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Tuoro » che ha inizio sulla strada provinciale « del Pizzo », nei pressi di Bucciano e termina sulla strada provinciale n. 119, nei pressi di Luzzano, dell'estesa di km 2 + 700;

Visto il voto 8 aprile 1975, n. 144, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la suddetta strada può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e agli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Tuoro » della estesa di km 2 + 700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(6451)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa per l'industria della pesca fra pescatori « S. Antonio - Società cooperativa a r.l. », in Gallico Marina.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1975 la società cooperativa per l'industria della pesca fra pescatori « S. Antonio - Società cooperativa a r.l. », in Gallico Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Giuseppe Macrì in data 7 maggio 1953, n. 179/29 di rep., e stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Domenico Sciarrone.

(6173)

Scioglimento della società cooperativa « C.E.R.T.A.-Como - Commercianti elettrodomestici radio televisione affini-Como - Società cooperativa a r.l. », in Como.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1975 la società cooperativa « C.E.R.T.A.-Como - Commercianti elettrodomestici radio televisione affini-Como - Società cooperativa a r.l. », in Como, costituita per rogito dott. Roberto Manfredini in data 26 luglio 1965, n. 147142 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Sergio Ferrario.

(6176)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Mons. G. Di Donna », in Andria.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1975, il rag. Matteo Solimando è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Mons. G. Di Donna », in Andria (Bari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto 8 aprile 1970, in sostituzione del dottor Michelangelo Maggi, dimissionario.

(6545)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lagarò », in Celico

Con decreto ministeriale 9 luglio 1975, il rag. Giuseppe Carci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lagarò », in Celico (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto 8 giugno 1970, in sostituzione dell'avv. Gaetano De Marco, deceduto.

(6546)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Francesco Galati, nato a S. Stefano di Camastra (Messina) il 18 ottobre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 18 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(5942)

Il dott. Bruno Ballestri, nato a Modena il 6 giugno 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 14 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5943)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1975, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 197, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 2 dicembre 1968 dal prof. Angelo Briganti avverso il *provvedimento* 5 *giugno* 1968, *n.* 16846/031, del provveditore agli studi di Lecce.

(6266)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Revò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1975, il comune di Revò (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2893/M)

Autorizzazione al comune di Vajont ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1975, il comune di Vajont (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.790 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2892/M)

Autorizzazione al comune di Rabbi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1975, il comune di Rabbi (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2894/M)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Vitale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1975, il comune di Megliadino San Vitale (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2896/M)

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Canicattì (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 783.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2897/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.273.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2900/M)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1975, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 491.115.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2910/M)

Autorizzazione al comune di Marsiconuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1975, il comune di Marsiconuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.329.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2913/M)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1975, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2914/M)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1975, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2890/M)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1975, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.545.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2891/M)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1975, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2895/M)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Cervia (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 128.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2898/M)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 107.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2899/M)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1975, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.460.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2911/M)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1975, il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.926.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2912/M)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1975, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 42.085.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2889/M)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 788.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2901/M)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Arzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2902/M)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.177.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2903/M)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.005.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2904/M)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 336.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2905/M)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.136.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2906/M)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.360.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2907/M)

Autorizzazione al comune di Voghera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Voghera (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2908/M)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.150.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2909/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 740-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 740-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Jacchini Romolo, in Milano, via Olmetto n. 5.

(6370)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 726-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 726-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Segagni Giuseppe & C., in Milano, via Villoresi n. 33.

(6371)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 659-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 659-MI », a suo tempo assegnato alla ditta S.A.F.I. Export-Import di Fisher Samuel, in Milano, piazza S. M. Beltrade n. 1.

(6372)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 537-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 537-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Cighetti Luciano, in Milano, via Nerino n. 3.

(6373)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 152-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 152-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Zanetti & Pellegrini, in Milano, via Sabotino n. 7.

(6374)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 57-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i nove punzoni recanti il marchio di identificazione « 57-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Casieri Michele, in Milano, via Bolzano n. 29.

(6375)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 142-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 142-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Rizzo Roberto, in Campoligure (Genova), via Trento n. 14.

(6377)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 103-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 103-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Benini Achille, in Bologna, via S. Felice n. 133.

(6379)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 19-MC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 19-MC », a suo tempo assegnato alla ditta Chientaroli Pierluigi, in Macerata, via Francesco Crispi n. 8.

(6376)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 153-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 153-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Casassa Giuseppe, in Genova, galleria Mazzini n. 7/3.

(6378)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 35-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Clementi Romolo, in Roma, via Federico Cesi n. 32, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 35-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6383)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 120-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gizzarelli & C. - S.n.c., in Roma, via E. Gianturco n. 6, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 120-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6387)

Annullamento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 117-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Minieri Antonio, in Roma, via Isonzo n. 9, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 117-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto il punzone recante il predetto marchio di identificazione è da considerarsi annullato.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6386)

Annullamento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 110-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cifra Rolando, in Roma, via della Rotonda n. 36, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 110-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, dalle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto il punzone recante il predetto marchio di identificazione è da considerarsi annullato.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6385)

Annullamento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 104-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Tanni Marcello, in Roma, via Capo di Ferro, n. 28, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 104-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto il punzone recante il predetto marchio di identificazione è da considerarsi annullato.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6384)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 408-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cantamessa Rino & Figlio, in Valenza (Alessandria), via Calvi n. 18, assegnataria del marchio di identificazione per metalli prezioni «408-AL», ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(6380)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 813-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ghidetti Giorgio, in Valenza (Alessandria), via Sassi n. 29, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 813-AL », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(6381)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1699-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cordicella Salvatore, in Valenza (Alessandria), vicolo del Pero n. 23, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1699-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(6382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1975

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1975 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 30 giugno 1975 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1974		*29.171*		
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza	10.108.103			
residui	608.426			
Totale		10.716.529		
Accensione di prestiti — competenza	1.757.399			
residui	85			
Totale		1.757.484		
Spese correnti — competenza			9.144.351	
residui			984.177	
Totale				10.128.528
Spese in conto capitale — competenza			977.201	
residui			868.697	
Totale				1.845.898
Rimborso di prestiti — competenza			579.924	
residui			6.137	
Totale				586.061
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	18.498.726		15.395.944	
Conti correnti	35.719.790		34.908.611	
Incassi da regolare	20.587.800		20.129.464	
Altre gestioni	12.884.442		12.102.940	
Totale		87.690.758		82.536.959
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	341.394		444.850	
Pagamenti da regolare	840.513		1.570.426	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	2.819.628		2.813.212	
Altri crediti	24.974.644		29.182.525	
Totale		28.976.179		34.011.013
Totale complessivo		129.170.121		129.108.459
Fondo di cassa al 30 giugno 1975		—		61.662
Totale a pareggio		129.170.121		129.170.121

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1975 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		61.662	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	104.282		
Pagamenti da regolare	2.325.838		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	2.730.190		
Altri crediti	10.565.584		
Totale crediti		15.725.894	
In complesso			15.787.556
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	24.812.424		
Conti correnti	7.694.144		
Incassi da regolare	803.920		
Altre gestioni	2.000.330		
Totale debiti			35.310.818
Situazione del Tesoro (passività)			19.523.262

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1975: L. 312.778 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il vice direttore del Tesoro: ZITELLI

(6696)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1975

ATTIVO

Voce		Importo
Oro . . . . . L.		1.804.287.663.615
Cassa . . . . . »		137.705.291.412
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	14.335.017.496	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		14.335.017.496
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . . L.	1.157.031.410.907	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	1.265.649.974.246	
— a scadenza fissa . . . . . »	420.339.797.600	
		2.843.021.182.753
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . . »		5.831.265.698
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	—	
— conti speciali . . . . . »	7.071.349.844.167	
		7.071.349.844.167
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . . »		1.203.832.252.491
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		3.029.256.664.803
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		560.670.175.623
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		14.081.830.785.876
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386 . . . . . »		156.142.908.156
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . . L.	365.315.037.179	
— altre attività . . . . . »	212.898.288.019	
		578.213.325.198
Immobili per uso ufficio . . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . . »		457.508.150.823
Spese dell'esercizio . . . . . »		450.606.562.076
		32.733.591.090.188
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . L.		760.749.295.617
Depositi:		
— a garanzia . . . . . L.	5.059.058.378.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . »	2.225.399.300.000	
— altri . . . . . »	18.560.761.622.862	
		25.845.219.301.280
Depositari di titoli e valori . . . . . L.		731.806.614
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		2.159.446.216
TOTALE . . . L.		59.342.450.939.915

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione . . . . . L.		11.134.394.513.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . . »		83.799.718.984
Depositi in conto corrente liberi . . . . . »		768.378.931.716
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386 . »		706.106.241.491
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . L.	9.352.108.086.317	
— altri . . . . . »	510.045.442	
		9.352.618.131.759
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . . L.	4.984.654.092.500	
— altri . . . . . »	5.831.265.698	
		4.990.485.358.198
Conti all'estero in lire		
— per conto UIC . . . . . L.	2.086.695.751.667	
— altri . . . . . »	32.983.340.937	
		2.119.679.092.604
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . . . L.		97.932.514.424
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . . »		459.431.991.972
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . . »		108.726.964.916
Fondi diversi accantonati . . . . . »		849.548.340.035
Partite varie passive . . . . . »		1.498.712.226.973
Capitale sociale . . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	47.552.721.603	
Fondo di riserva straordinario . . . »	44.775.966.111	
		92.628.687.714
Rendite dell'esercizio . . . . . L.		470.148.356.402
		32.733.591.090.188
Impegni . . . . . L.		760.749.295.617
Depositanti . . . . . »		25.845.219.301.280
Titoli e valori presso terzi . . . . . »		731.806.614
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		2.159.446.216
TOTALE . . . L.		59.342.450.939.915

(6697)

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a un posto di direttore di servizio di 3ª classe dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il regolamento organico del personale e la tabella unica allegata allo stesso;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge n. 482 del 2 aprile 1968, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il verbale del 17 giugno 1975, con il quale il Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha deliberato di indire un concorso, per esami, ad un posto di direttore di servizio di terza classe, parametro 190, nel ruolo della carriera direttiva dell'Associazione stessa;

Indice

un concorso pubblico per esami ad un posto di direttore di servizio di terza classe, parametro 190, nel ruolo della carriera direttiva dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra per la sede della presidenza nazionale in Roma.

Art. 1.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, debbono essere in possesso oltre che al titolo di studio di cui al precedente art. 1, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti e imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni di cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non aver oltrepassato 32.

Art. 3.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è altresì elevato per quei candidati che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per godere del beneficio dell'aumento del limite di età.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressamente menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire all'Associazione nazionale vittime civili di guerra - Viale del Ciclismo, 19 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'Associazione nazionale vittime civili di guerra o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali e quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale soluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nelle domande dovrà inoltre essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati e comunque da cause non imputabili all'Associazione nazionale vittime civili di guerra stessa.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo ove gli aspiranti stessi risiedono, o dal funzionario competente per riceverle.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra in osservanza dei disposto di cui all'art. 5 del regolamento organico del personale.

Art. 6.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

diritto del lavoro e legislazione sociale;

diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) diritto privato;

b) economia politica;

c) contabilità di Stato;

d) elementi di statistica;

e) statuto, regolamenti e ordinamento dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nel giorno, luogo ed ora che verranno comunicati con il relativo diario a ciascun candidato ammesso al concorso, non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà, almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 10.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale dovrà essere data, con la comunicazione di cui al comma precedente, notizia del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno nell'apposito albo.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti che siano stati inclusi nella graduatoria generale di merito e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

In ogni caso a parità di merito tra i candidati compresi nella graduatoria saranno applicate le preferenze di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra che dichiara il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione allo impiego.

Il presidente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, darà notizia all'interessato entro venti giorni dall'esito del concorso.

Art. 13.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 1 o copia conforme ad esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso costituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) l'estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza di cui al precedente art. 11;

c) il certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune d'origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) il certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) il certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), su carta da bollo;

f) il certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli invalidi di guerra e invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

g) il documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio e del foglio matricolare o certificato di esito della leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 14.

Al vincitore del concorso viene attribuita la nomina in prova, con provvedimento del presidente dell'Associazione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Compiuto tale periodo con esito favorevole, il vincitore consegue la nomina nel ruolo direttivo con la qualifica di direttore di servizio di terza classe.

Art. 15.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il presidente: ARCAROLI

(6526)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere, tenuto conto della legge 2 aprile 1968, n. 482, risultano disponibili cinque posti;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire il concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova (parametro 100) nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso della licenza della scuola elementare.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non riveste la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema semplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza e preferenza come ad esempio: invalido od orfano di guerra, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano (quali ad esempio: titolo di studio superiore a quello richiesto; titoli di addestramento, qualificazione, specializzazione e diplomi rilasciati da istituti e scuole statali, da centri per addestramento professionale e da altri istituti od enti controllati da dicasteri competenti o da organismi delegati; patenti di guida ecc.).

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati.

I titoli che risulteranno formalmente o sostanzialmente imperfetti o incompleti, non saranno presi in considerazione, nè saranno presi in considerazione se perverranno dopo il termine utile per la presentazione delle domande. Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito generale e che intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva dei vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministero, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130,

nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, numero 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di commessi in prova (parametro 100) nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a commessi, se ritenuti idonei dal consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a commesso in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altra amministrazione presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1975
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 166

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione II (Concorsi) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . (5);

8) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente istanza il sottoscritto allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono prodotti.

Firma . . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6400)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione finale della commissione giudicatrice e dei risultati del concorso riservato, per soli titoli, a cattedre negli istituti statali d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 15-16 del 10-17 aprile 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del seguente concorso riservato, per soli titoli, a cattedre negli istituti statali d'arte ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359:

disegno dal vero; disegno ornato; disegno di figura e graffito con l'obbligo della direzione di un laboratorio; disegno ornamentale, mosaico e decorazione industriale con l'obbligo della direzione di un laboratorio; disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa; disegno dal vero ed educazione artistica.

(6463)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1969, n. 132;

Visti gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Ritenuta la necessità di costituire la commissione che dovrà procedere alle operazioni di sorteggio dei nominativi che devono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia, che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi di assunzione di personale sanitario presso gli Enti ospedalieri, qualora detti elenchi contengano un numero di componenti inferiore a venti;

Decreta:

E' costituita per i fini specificati in narrativa la commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La commissione è così composta:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, direttore generale degli ospedali.

Componenti:

Pellegrino dott. Benedetto, presidente dell'ordine dei medici della provincia di Roma, delegato dal presidente della Federazione nazionale ordini dei medici;

Leoni dott. Mario, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componente con funzioni di segretario:

Belli dott.ssa Vittoria, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

Dalla data di effettuazione del sorteggio sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6464)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria.

Nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1975 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1975, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1974.

(6593)

ENTE OSPEDALIERO « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di aiuto sezione urologia

E' stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di aiuto sezione urologia; scadenza termine per la presentazione delle domande presso la segreteria dell'ente, in Taurianova (Reggio Calabria): ore 13 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

(6598)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVÌ

Concorso ad un posto di aiuto di O.R.L. a tempo definito

In esecuzione alla deliberazione 19 maggio 1975, n. 112, si rende noto che è indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto di O.R.L. a tempo definito, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le domande di partecipazione al concorso predetto, redatte in bollo e nelle forme stabilite dal predetto decreto, corredate dai documenti previsti dalla vigente legge, debbono pervenire alla segreteria dell'ente, nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Mondovì (Cuneo), nei giorni ed ore d'ufficio.

(6473)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di organico di primario del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per essere ammessi al concorso occorre essere in possesso, alla data di scadenza del termine fissato dal bando di concorso, oltre che degli altri requisiti generali previsti per tutti i posti di impiego presso enti ospedalieri, dei seguenti requisiti specifici:

idoneità a primario nella disciplina a concorso;

età non superiore a cinquantadue anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri ed universitari.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire alla direzione amministrativa dell'ospedale, domanda in competente bollo, entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima.

Gli esami saranno costituiti dalle prove previste dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale, viale alla Vittoria n. 85, Asti.

(6471)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Concorso ad un posto di primario-chirurgo

In esecuzione della deliberazione 24 giugno 1975, n. 106, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di primario-chirurgo che si renderà vacante dal 1° gennaio 1976.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 18 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti richiesti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge n. 148/1975.

Trattamento economico secondo l'accordo 2 aprile 1970 e successive modifiche, oltre le indennità.

Tassa di concorso L. 1000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Acqui Terme (Alessandria).

(6474)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorso ad un posto di primario della divisione ortotraumatologica per la cura, anche chirurgica, della scoliosi.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione 25 luglio 1975, n. 260, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario della divisione ortotraumatologica per la cura, anche chirurgica della scoliosi.

Le modalità ed i requisiti per la partecipazione al suddetto concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e contenuti nel relativo bando di concorso che gli interessati potranno richiedere alla segreteria generale dell'ente.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte prima).

(6530)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. 30.

Modifica della legge regionale 21 maggio 1973, n. 15: « Disciplina delle comunità montane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 26 della legge regionale 21 maggio 1973 n. 15 è abrogato.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le comunità montane in base all'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, possono presentare programmi di opere e di interventi che verranno autorizzati e finanziati con decreto del presidente della giunta regionale sentito, su proposta della giunta, il consiglio regionale.

Trascorso tale periodo potranno essere presentati soltanto piani annuali stralcio sulla base dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle comunità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 4 giugno 1975

VERDA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 31.

Norme ed interventi straordinari per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'appalto dei lavori riguardanti opere di interesse degli enti locali e della Regione può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta anche se unica e anche se in aumento.

Ove i lavori stessi siano d'importo non superiore a lire 50 milioni si può procedere direttamente a trattativa privata non soggetta ad autorizzazione previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere inviate, di norma, almeno cinque imprese.

Le gare andate deserte prima della entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate immediatamente con ammissione di offerte in aumento fermo restando l'obbligo di preventiva pubblicazione dei relativi avvisi.

In entrambi i casi previsti dai precedenti comma potrà provvedersi all'espletamento delle gare senza alcuna autorizzazione e l'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con seduta segreta.

Le gare relative ad opere sostenute da contributi in annualità possono essere effettuate anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente qualora sia intervenuto il semplice affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Per le opere sostenute da contributi, concorsi o sussidi in unica soluzione, corrisposti in misura inferiore al 100 per cento, gli enti interessati possono procedere all'espletamento dell'appalto ed alla consegna dei lavori anche in pendenza del mutuo occorrente per la copertura della spesa relativa alla quota di lavori non assistiti dal suddetto contributo, previo semplice affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Le norme di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e conservano validità per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Nei limiti delle disponibilità previste dalla presente legge la giunta regionale su proposta dell'assessore incaricato è autorizzata a concedere, disponendone l'immediata erogazione, a comuni, province, loro consorzi ed enti ospedalieri, per la esecuzione dei lavori relativi ad acquedotti, fognature, opere igieniche minori, opere di edilizia sanitaria ed assistenziale, strade comunali e provinciali, porti ed approdi di quarta classe, sedi municipali ed impianti elettrici, indipendentemente dal sistema di finanziamento e dall'ente finanziatore, contributi in conto capitale fino al 100 per cento sulla maggiore spesa riconosciuta ammissibile derivante dalla effettuazione di gara d'appalto con accettazione di offerta in aumento, esperita positivamente, o dall'affidamento dei lavori a trattativa privata.

Entro il termine di quindici giorni dall'aggiudicazione dei lavori, gli enti interessati all'ottenimento dei benefici di cui al comma precedente dovranno far pervenire apposita domanda al presidente della giunta regionale.

Qualora l'aggiudicazione dei lavori sia stata effettuata in aumento prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli enti non abbiano già provveduto alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla aggiudicazione, le domande intese ad ottenere i benefici della presente legge dovranno pervenire al presidente della giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

Le domande dovranno essere corredate:

1) dal processo verbale della gara andata deserta, qualora sia stata esperita;

2) dal processo verbale di aggiudicazione in aumento ovvero dall'atto di affidamento a trattativa privata.

La giunta regionale delibera sulle domande pervenute entro i successivi trenta giorni.

Per gli interventi relativi ai maggiori oneri derivanti dalle aggiudicazioni in aumento di lavori effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dovrà provvedersi prioritariamente a quelli relativi ai lavori riguardanti opere a carattere igienico-sanitario di competenza dei comuni, loro consorzi ed enti ospedalieri ed a quelli riguardanti opere stradali di competenza delle amministrazioni provinciali e fra di essi dovrà essere assicurata la priorità agli interventi relativi alle opere sostenute da contributi regionali.

Gli enti beneficiari dei contributi previsti dal presente articolo, dovranno procedere alla consegna dei lavori, dandone immediata notizia al presidente della giunta regionale, entro e non oltre quaranta giorni dalla data della avvenuta concessione del contributo. Qualora il termine predetto sia decorso inutilmente la giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato provvede alla revoca del contributo ed alla nuova destinazione delle somme a disposizione a favore di altri interventi ai sensi del presente articolo.

Per quanto attiene l'eventuale recupero delle somme non utilizzate sarà provveduto a norma dell'art. 16 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, nel caso in cui trattisi di opere sostenute da contributo regionale ed in tutti gli altri casi in base alla deliberazione, che l'ente è tenuto ad inoltrare al presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di avvenuta esecutività della stessa, di approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e del rendiconto finale delle spese.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata ad elevare la misura di contributi concessi agli enti e per le sole opere finanziate ai sensi degli articoli 1, primo e secondo comma, e dell'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1974, n. 19, al 100 per cento della spesa già ammessa a contributo.

Art. 4.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, nei limiti delle disponibilità previste dalla presente legge è autorizzata a provvedere al finanziamento delle maggiori spese relative alla esecuzione dei lavori di riparazione dei danni alluvionali di cui all'art. 14-*quater*, lettere *c*) e *d*) della legge 12 dicembre 1970, n. 979, e dei lavori per opere di competenza od a totale carico della Regione.

Art. 5.

Per il finanziamento della spesa di cui alla presente legge la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per l'importo di L. 7.000.000.000 da estinguere mediante annualità costanti in un periodo minimo di 20 anni, al tasso massimo del 16 per cento.

Il relativo importo sarà iscritto nel cap. 150 « Entrate per mutui passivi » del bilancio preventivo dell'esercizio 1975.

Corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo vengono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

610. — Contributi straordinari in conto capitale a comuni, province, loro consorzi ed enti ospedalieri per le maggiori spese riconosciute ammissibili derivanti dalla effettuazione di gare di appalto, con accettazione di offerta in aumento e dall'affidamento dei lavori a trattativa privata . . . . L. 4.100.000.000

611. — Contributi straordinari in conto capitale agli enti per le sole opere ammesse a contributo ai sensi degli articoli 1, primo e secondo comma, e 3 della legge regionale 25 giugno 1974, n. 19, per la totale copertura della spesa già ammessa a contributo . . . . . L. 2.712.900.000

577. — Interventi straordinari per la copertura delle maggiori spese relative alla esecuzione dei lavori di riparazione dei danni alluvionali di cui all'articolo 14-*quater*, lettere *c*) e *d*) della legge 12 dicembre 1970, n. 979, e dei lavori per opere di competenza ed a totale carico della Regione . . . . L. 187.100.000

Art. 6.

L'onere derivante dal pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, previsto per il 1975 in L. 591.000.000, verrà fronteggiato mediante riduzione di pari importo del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

L'onere per gli anni successivi, previsto in L. 1.182.000.000, verrà iscritto nei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri e la maggiore spesa di L. 591.000.000 verrà fronteggiata con l'incremento naturale delle entrate di cui agli articoli 1, 7 e 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alle corrispondenti variazioni di bilancio riducendo lo stanziamento del cap. 380 di L. 591.000.000 ed iscrivendo nel cap. 390 « Interessi compresi nelle rate di ammortamento dei mutui passivi » e nel cap. 636, di nuova istituzione, « Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui per interventi straordinari per agevolare la esecuzione di opere pubbliche da parte di enti territoriali e di enti ospedalieri », rispettivamente la quota capitale e la quota interessi.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.

Gli stanziamenti relativi alle quote di ammortamento saranno vincolati a favore dell'istituto mutuante.

Art. 7.

La giunta regionale può disporre l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge anche in pendenza delle procedure relative alla stipulazione del contratto di mutuo e dopo averne ottenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 giugno 1975

VERDA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, **n. 32.**

Norme per l'assistenza agli handicappati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, nel quadro dei principi enunciati nello art. 4 dello statuto e nella prospettiva della istituzione dei comprensori sociosanitari concede, ad integrazione e completamento degli interventi previsti dalle leggi statali, contributi a province, comuni, loro associazioni per l'istituzione ed il funzionamento di servizi domiciliari per handicappati psichici, fisici e sensoriali e per l'istituzione od il potenziamento di centri ambulatoriali di riabilitazione polivalente.

Art. 2.

I contributi della Regione sono assegnati per favorire il mantenimento o il reinserimento degli handicappati nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro evitando forme di segregazione e di emarginazione.

Art. 3.

I servizi si esplicano normalmente in prestazioni domiciliari di base attuate da collaboratori familiari, da assistenti sociali, da infermieri e dal personale di riabilitazione operante sotto la guida del medico specialista, nonchè nel trasporto degli handicappati presso i servizi di riabilitazione ed assistenza.

Gli enti di cui all'articolo 1 debbono avvalersi delle « équipes » medico-psico-pedagogiche eventualmente esistenti alle dipendenze di comuni e province o, qualora siano già istituiti, dei servizi domiciliari organizzati ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1974, n 1 « Norme sulla assistenza agli anziani ».

Art 4.

Le province, i comuni, le loro associazioni con proprio regolamento debbono assicurare ai servizi di cui alla presente legge una gestione che preveda la partecipazione, oltre ai propri, dei rappresentanti degli utenti, delle famiglie, del personale che opera nei servizi, delle organizzazioni sindacali territoriali.

Nella designazione dei propri rappresentanti le province, i comuni, le loro associazioni debbono assicurare la presenza della minoranza.

Art. 5.

I contributi alle province, ai comuni, alle loro associazioni sono concessi in relazione al numero delle persone assistite, al numero e qualifiche del personale impiegato nonchè alla qualità del servizio prestato ed alla sua corrispondenza alla entità del bisogno.

Art. 6.

Per ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge le province, i comuni, le loro associazioni, debbono presentare richiesta alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno.

Le richieste debbono essere accompagnate da una relazione sullo stato dei servizi specifici esistenti nell'ambito territoriale dell'ente richiedente, contenente i concreti piani di intervento.

Il consiglio regionale, entro il 31 ottobre successivo, approva il piano per la ripartizione dei contributi predisposto dalla giunta.

L'erogazione dei contributi verrà effettuata in relazione alla effettuazione dei servizi.

Per l'anno 1975 i termini di cui al primo e al secondo comma sono fissati rispettivamente al 31 ottobre e al 31 dicembre.

Art. 7.

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 annue.

Al relativo onere si provvede per il 1975 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

riduzione di L. 130.000.000 dello stanziamento del cap. 257 « Assegnazione ai comuni, province, consorzi, enti per iniziative promozionali di assistenza per disadattati e handicappati (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 9) »;

riduzione di L. 20.000.000 del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »;

istituzione del cap. 263 « Contributi a comuni, a province, a loro associazioni per la assistenza domiciliare ed ambulatoriale agli handicappati ».

Per gli anni successivi si provvederà con l'iscrizione del corrispondente capitolo nel relativo bilancio di previsione.

Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 giugno 1975

VERDA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 33.

Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Liguria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Fatto salvo l'adeguamento delle norme contenute nella presente legge alle direttive emanate dalla Comunità economica europea e fino all'entrata in vigore di eventuale normativa statale che regoli la materia con principi analoghi è istituito un albo professionale degli imprenditori agricoli con sede presso gli uffici regionali dell'agricoltura delle singole province della Liguria.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che dimostrino di dedicare personalmente, in modo abituale e continuativo e a titolo principale la loro attività lavorativa all'esercizio della agricoltura.

Art. 2.

L'albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla commissione di cui al successivo articolo.

I servizi di segreteria per il funzionamento delle commissioni provinciali sono apprestati dagli uffici regionali dell'agricoltura delle singole province.

Art. 3.

La commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale è composta:

1) da quindici rappresentanti eletti dagli iscritti all'albo;

2) da sette rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative nella provincia, nominati con decreto del presidente della giunta regionale tra i designati dalle stesse organizzazioni;

3) da un rappresentante del settore agricoltura della Regione;

4) dai rappresentanti dell'ordine provinciale dei dottori in agraria e di quello dei periti agrari; nel caso che in provincia non fossero costituiti tali ordini il presidente della giunta regionale nominerà, con suo decreto, un dottore in agraria e un perito agrario;

5) da tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il presidente ed il vice presidente della commissione sono eletti a maggioranza fra i componenti di cui ai numeri 1) e 2).

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione dura in carica cinque anni.

Art. 4.

L'iscrizione all'albo è consentita a coloro che ne abbiano titolo ai sensi del comma successivo ovvero siano in possesso del « brevetto di agricoltore professionale » ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

L'iscrizione avviene per titoli per coloro i quali siano in possesso di una laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria, di un diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura, semprechè abbiano i requisiti di cui all'art. 1.

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, semprechè abbiano i requisiti di cui all'art. 1.

La commissione esaminatrice sarà composta da cinque membri nominati dalla commissione provinciale di cui all'art. 3 e sarà presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura o suo delegato.

Art. 5.

In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi all'albo professionale tutti coloro che presentino domanda alla commissione provinciale di cui all'art. 3 e che abbiano i seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

b) risultino, sulla base di idonea documentazione da valutarsi dalla commissione provinciale, dedicare personalmente in modo abituale e continuativo e a titolo principale, la loro attività lavorativa all'esercizio dell'agricoltura e che pertanto siano titolari o contitolari in qualità di unità attive di ditte accertare quali contribuenti a cura del Servizio contributi agricoli unificati secondo le leggi vigenti in materia.

Per la costituzione delle prime commissioni provinciali i rappresentanti di cui al punto 1) dell'art. 3 sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale fra i designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative in ragione di almeno uno per ciascuna di esse.

Art. 6.

La commissione provinciale durante il periodo della sua durata in carica e fino a sei mesi prima della scadenza provvede alla revisione dell'elenco degli iscritti all'albo e, nel caso di cancellazione, provvede a darne comunicazione motivata allo interessato.

Questi ha il diritto di ricorso alla commissione regionale prevista dall'art. 7 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo.

La commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

L'iscritto che trasferisca la propria attività di cui all'articolo 1 in altra provincia della Liguria è cancellato dall'albo nel quale è iscritto. Egli può chiedere l'iscrizione nel corrispondente albo presso l'ufficio regionale dell'agricoltura della provincia in cui si è trasferito.

Art. 7.

Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituita una commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 6, la quale è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'albo degli imprenditori agricoli;

b) da un dirigente del settore agricoltura della Regione;

c) da un esperto in materia giuridica e da un esperto di tecnica agricola scelti per cooptazione dagli altri membri della commissione.

I componenti di cui sopra eleggeranno nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della commissione.

Art. 8.

Le provvidenze amministrate dalla regione Liguria a favore dell'agricoltura possono essere concesse solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti all'albo professionale di cui alla presente legge, alle cooperative e alle forme associate nelle quali sia prevalente la partecipazione degli iscritti all'albo.

Per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle relative domande un certificato comprovante tale iscrizione.

Art. 9.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione che deve contenere fra l'altro le modalità e i termini per:

a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione dell'albo;

b) le elezioni delle commissioni provinciali che dovranno aver luogo un anno dopo l'entrata in vigore della legge mediante partecipazione degli iscritti all'albo e con il sistema maggioritario;

c) la compilazione in ciascuna provincia della lista degli iscritti aventi diritto di voto, a cura delle commissioni provinciali;

d) i ricorsi contro l'esclusione eventuale dalle liste di cui alla precedente lettera *c*);

e) le prove pratiche per il conseguimento del brevetto di cui all'art. 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 giugno 1975

VERDA

(5638)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1975, n. 26.

Norme per l'assegnazione e la revoca, nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 35 del 30 maggio 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene effettuata secondo le norme della presente legge.

Ai fini di cui alla presente legge, sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico, o con il concorso, o con il contributo dello Stato o della Regione.

Sono escluse dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge le assegnazioni relative:

a) a costruzioni a carattere provvisorio o, comunque, destinate a ricovero temporaneo delle famiglie senza tetto a seguito di eventi calamitosi;

b) agli alloggi costruiti o da costruirsi dalle cooperative edilizie;

c) agli alloggi realizzati da imprese od enti per il proprio personale;

d) agli alloggi destinati, per esigenze di servizio, a dipendenti dell'amministrazione statale o regionale.

Art. 2.

Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi abbia la cittadinanza italiana;

b) chi abbia la residenza ovvero presti la propria attività lavorativa nel comune in cui si trovano gli alloggi o, per quelli compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio, salvo che gli alloggi da assegnare siano stati costruiti in relazione a nuovi insediamenti industriali, o chi sia emigrato all'estero per ragioni di lavoro ed intenda rimpatriare, con facoltà, in quest'ultimo caso, di concorrere in un solo comune;

c) chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, intendendosi tale l'abitazione composta da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre vani;

d) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso, o con il contributo, o con il finanziamento agevolato — in qualsiasi forma concessi — da parte dello Stato o di altro ente pubblico;

e) chi fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 5 milioni. Per i nuclei familiari formati da più di quattro componenti, il suddetto limite viene ampliato del 10 % per ogni persona eccedente tale numero e ciò fino ad una estensione massima del 40 per cento.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

I requisiti indicati nelle lettere *c*) e *d*) del presente articolo debbono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo familiare del concorrente.

Ogni tre anni, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, con suo decreto, provvede ad adeguare i limiti di reddito di cui alla lettera *e*), in base all'indice del costo della vita risultante dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica relative all'anno precedente, con riferimento alla capacità economica media degli abitanti, determinata secondo le modalità di cui al quinto comma dell'art. 20.

Art. 3.

All'assegnazione degli alloggi — salvo quanto disposto dallo art. 10 — si provvede mediante pubblico concorso indetto dallo istituto autonomo per le case popolari competente per territorio.

L'istituto indice il concorso per singoli comuni o per comprensori di comuni.

Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione di manifesti nella sede dell'istituto, in luogo aperto al pubblico, nello albo pretorio e nella sede di decentramento comunale del comune o dei comuni in cui si trovano gli alloggi o di quelli compresi nell'eventuale programma comprensoriale di cui alla lettera *b*) del precedente articolo.

L'istituto provvede entro il 31 marzo di ogni anno a pubblicare in tutti i comuni della provincia e, ove occorre, in altri comuni, un avviso contenente per estratto la localizzazione ed il numero degli alloggi per i quali è prevista la pubblicazione dei bandi di concorso durante l'anno in corso.

Della pubblicazione del bando è inoltre data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale. Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità.

Il bando di concorso deve indicare:

a) i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 nonchè gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi d'intervento;

b) il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione della domanda;

c) i documenti che devono essere allegati alla domanda per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e di quelli afferenti il diritto di attribuzione del punteggio ai sensi del successivo articolo 8;

d) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero ed il numero dei rispettivi vani;

e) la misura provvisoria dell'ammontare dei canoni.

Art. 4.

Le domande, redatte su apposito modulo fornito dell'istituto autonomo per le case popolari, da ritirarsi anche presso la sede del comune in cui sorgono le costruzioni o le sedi dei comuni compresi nel comprensorio, devono essere presentate esclu-

sivamente presso la sede dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio entro il termine perentorio fissato nel bando di concorso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che nè il richiedente nè i componenti del suo nucleo familiare hanno fruito delle provvidenze indicate nell'art. 2, lettera *d*); tale atto dovrà inoltre attestare che nè lo stesso richiedente nè i componenti del suo nucleo familiare sono titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Qualora il richiedente o altri membri del nucleo familiare siano titolari di un diritto di proprietà su di un alloggio, da considerarsi inadeguato ai sensi del precedente art. 2, lettera *c*), dovrà essere altresì prodotto il certificato dell'U.T.E. attestante la consistenza dell'alloggio;

3) gli ulteriori documenti richiesti dal bando di concorso.

Art. 5.

L'istituto autonomo per le case popolari procede — sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati entro i termini fissati dal bando di concorso — all'istruttoria delle domande.

A tal fine può avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli enti locali e richiederà agli interessati di produrre, nel termine perentorio di giorni 30, i documenti occorrenti per comprovare e completare la situazione denunciata nella domanda.

Art. 6.

La graduatoria è formata da una commissione istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari che ha indetto il concorso e nominata dall'assessore regionale ai lavori pubblici.

La commissione è presieduta dal presidente del tribunale nel cui circondario è compresa la sede dell'istituto o da un magistrato da lui designato con qualifica non inferiore a consigliere di appello, ed è composta:

a) dal sindaco, o da un suo delegato, e da due consiglieri del comune su cui sorgono gli alloggi, di cui uno espresso dalle minoranze, nominati dal consiglio comunale; qualora il concorso sia stato indetto per un comprensorio di comuni, dai sindaci, o loro delegati, dei comuni inclusi nel comprensorio, e da due consiglieri — nominati nel modo di cui sopra — del comune su cui sorgono gli alloggi;

b) dal presidente dell'istituto autonomo per le case popolari o da un suo delegato;

c) da un funzionario della Regione designato dall'assessore regionale ai lavori pubblici;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni;

e) da due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative, designati dalle rispettive organizzazioni.

La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il presidente e gli altri componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La segreteria è affidata ad un funzionario dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio.

L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico dell'istituto autonomo per le case popolari.

Art. 7.

La commissione di cui all'articolo precedente provvede, ove occorra, all'integrazione dell'istruttoria espletata dall'istituto autonomo per le case popolari e, almeno 90 giorni prima dell'ultimazione dei lavori, formula la graduatoria provvisoria.

La graduatoria viene pubblicata ed esposta per 30 giorni sull'albo comunale e presso l'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente, ed inoltre per estratto nelle sedi di decentramento comunale.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma e, per i lavoratori emigrati allo estero, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla stessa commissione, allegando eventuali documenti integrativi di quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che egli avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.

Entro i trenta giorni ulteriormente successivi, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 8.

La graduatoria di cui all'art. 7 viene determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda del seguente punteggio, in relazione alle situazioni dimostrate dai richiedenti:

1) ai richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando:

a) in edifici fortemente degradati o in ambienti o locali non idonei all'abitazione, quali baracche, centri raccolta, dormitori pubblici, soffitte, cantine, sottoscala, ecc.: da 4 a 5 punti, a seconda della misura di impropriètà del ricovero o del degrado dell'edificio;

b) in coabitazione con uno o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità:

legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;

non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 2;

c) all'estero e che intendano rimpatriare: punti 3;

2) ai richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare:

a) in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza di sgombero delle autorità competenti: punti 5;

b) in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che non sia intimato per inadempienza contrattuale o immoralità, intervenuta precedentemente alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c) in un alloggio che debba essere rilasciato per cause di pubblica utilità o pubblico interesse: punti 3;

d) in un alloggio di servizio che debba essere abbandonato a seguito dell'avvenuto collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 3;

e) in un alloggio sovraffollato: da punti 1 a punti 3, a seconda del rapporto fra il numero dei componenti il nucleo familiare — o i nuclei familiari, in caso di coabitazione — il numero dei vani occupati e la superficie di questi, nonchè a seconda dello stato di salute, del sesso e dell'età dei conviventi;

f) in un allogio antigienico: da punti 1 a punti 2, in relazione al grado di antigienicità;

g) che siano costretti a vivere separati dal proprio nucleo familiare in quanto nel comune sede di lavoro e degli alloggi da assegnare, distante oltre tre ore con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto dal luogo di residenza della famiglia, non dispongano di un alloggio idoneo per il loro nucleo familiare: punti 4;

h) in un alloggio dal quale il comune, sede di lavoro e degli alloggi da assegnare, sia distante almeno 20 chilometri e sia raggiungibile con i mezzi pubblici di trasporto in più di un'ora: punti 2, in più di due ore: punti 3.

Il computo viene effettuato tenendo conto del tempo impiegato dai mezzi pubblici di trasporto per percorrere il tragitto fra il comune di residenza ed il comune sede del luogo di lavoro;

3) ai richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da una unità: 1/2 punto; da due unità: 1 punto; da tre unità: 1 e 1/2 punto, e via di seguito con incremento di 1/2 punto per ogni ulteriore unità.

Ai richiedenti che alla data di pubblicazione del bando dichiarano, esibendo copia del relativo certificato di avvenuta pubblicazione, di contrarre matrimonio viene attribuito un ulteriore 1/2 punto.

Ai richiedenti il cui coniuge alla data di pubblicazione del bando sia stato di avanzata gravidanza (inizio del 4° mese) viene attribuito, previa presentazione di certificato medico, un ulteriore 1/2 punto.

L'ulteriore punteggio per le due voci di cui sopra deve essere confermato prima della consegna dell'alloggio mediante la produzione dei relativi certificati di matrimonio e di nascita;

4) in base al reddito complessivo mensile del nucleo familiare da valutare in misura inversamente proporzionale al numero dei componenti, detratta una quota fissa per spese comuni: da 1 a 5 punti. Ai richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all'estero e che intendano rimpatriare vengono attribuiti punti 5;

5) ai richiedenti che corrispondono per il canone d'affitto dell'alloggio occupato alla data del bando dal 20 al 30 % del reddito complessivo mensile del nucleo familiare: punti 2; più del 30 %: punti 3;

6) al richiedente che sia egli stesso o membro del suo nucleo familiare, grande invalido civile-militare, del lavoro o di servizio, invalido permanente al lavoro: punti 2; invalido o mutilato civile o militare del lavoro o di servizio o per malattie sociali o professionali: punti 1.

Un punto viene inoltre attribuito ai richiedenti vedovi.

I punteggi predetti sono cumulabili ad eccezione:

1) di quelli previsti al punto 1, lettera *a*), con quelli di cui al punto 2, lettera *f*);

2) di quelli previsti al punto 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), con quelli di cui al punto 1, lettere *a*), *b*), e al punto 2), lettere *e*), *f*), *g*), *h*);

3) di quelli previsti al punto 2, lettera *g*), con quelli di cui al punto 2, lettera *h*).

I punti di cui al presente articolo sono attribuibili anche in frazione di 1/2 punto.

Art. 9.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

La commissione provvede entro il 31 dicembre di ogni anno — per l'assegnazione di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venir costruite o rendersi comunque disponibili — all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi aspiranti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che siano già collocati in graduatoria, purchè presentate all'istituto autonomo per le case popolari entro il 30 giugno.

A tal fine, l'istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla pubblicazione di bandi integrativi, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 3 della presente legge.

I consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari, alla luce di particolari situazioni alcuni comuni, possono tuttavia disporre, con deliberazione motivata, l'omissione della pubblicazione in detti comuni e comprensori del bando annuale di aggiornamento.

In tali casi l'istituto resta comunque obbligato a pubblicare immediatamente il bando di aggiornamento alla prima notizia di disponibilità di alloggi che ivi dovesse verificarsi nel corso dell'anno.

Per la formulazione delle nuove graduatorie si osservano le disposizioni degli articoli precedenti

L'istituto, nei bandi di concorso, può riservare — disponendo a tal fine particolari norme da concordare con l'assessorato regionale dei lavori pubblici — l'assegnazione di alloggi minimi, costituiti da una camera ed accessori, a nuclei familiari composti da una o due persone con precedenza agli anziani.

L'istituto può, inoltre, su conforme parere dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, disporre la realizzazione di tipi particolari di alloggio da riservare a speciali categorie di richiedenti, che dovranno essere individuate con riferimento a particolari condizioni di disagio fisico dipendenti da malattie sociali o da gravi e permanenti menomazioni fisiche, o a particolari condizioni di bisogno.

L'aliquota degli alloggi di cui ai due precedenti commi non potrà superare complessivamente il 10 % del totale di alloggi da realizzare.

Art. 10.

In deroga ai programmi d'intervento già approvati, l'assessorato regionale dei lavori pubblici, anche su proposta degli istituti autonomi per le case popolari, può riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità di pubblica utilità.

Allo stesso fine la riserva può essere disposta per lo sgombero di stabili di proprietà dello Stato, dei comuni, delle provincie e degli istituti autonomi per le case popolari, destinati alla demolizione od alla ristrutturazione sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio.

Gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, nel caso in cui debbano procedere per qualsiasi motivo allo sgombero degli stabili indicati nel comma precedente, hanno l'obbligo di comunicare alla commissione di cui all'art. 6 l'elenco degli assegnatari che devono sgomberare gli alloggi, formulando le proposte per l'assegnazione, in favore di questi ultimi sia di alloggi di nuova costruzione come pure di quelli che si rendono disponibili.

La commissione, sulla scorta delle proposte dell'istituto autonomo per le case popolari, dispone l'assegnazione in favore di coloro che debbano sgomberare i fabbricati da demolire o da ristrutturare.

Nel caso si verifichino pubbliche calamità nel territorio in cui si trovano gli alloggi messi a concorso, l'istituto autonomo per le case popolari può disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse.

Art. 11.

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal presidente dello istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio da assegnare e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

L'assegnazione predetta viene comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che fissa i termini e le modalità per la scelta dell'alloggio, per la stipulazione del contratto e per la consegna delle abitazioni.

Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani, esclusa la cucina ed accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, aumentato di uno.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria.

Entro il termine di otto giorni e, per gli emigrati all'estero, di sedici giorni dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, gli aventi diritto devono trasmettere, a pena di decadenza, l'accettazione dell'assegnazione stessa.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, nel qual caso non perdono il diritto a concorrere alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni in graduatoria quali risulteranno anche in seguito agli aggiornamenti annuali.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario e dai suoi familiari entro trenta giorni, se trattasi di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga, da concedersi dall'istituto autonomo per le case popolari a seguito di motivata istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto.

L'inosservanza dell'obbligo di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

La dichiarazione di decadenza — previa contestazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, dell'inottemperanza, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — è pronunciata dal presidente dell'istituto autonomo per le case popolari con proprio decreto che comporta la risoluzione del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratore emigrato all'estero.

Il decreto del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Contro il decreto del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari l'interessato può proporre ricorso al pretore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

Il pretore adito ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

Art. 12.

L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere, in cambio, l'assegnazione di altro alloggio resosi disponibile.

Spetta al presidente dell'istituto autonomo per le case popolari, competente per territorio, decidere in merito all'accoglimento della domanda di cambio.

Il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio può inoltre concedere lo scambio di alloggio fra inquilini, su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate:

a) da variazione in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;

b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;

c) da motivi di salute o da gravi necessità familiari;

d) dall'impossibilità, per motivi economici, di corrispondere i canoni di locazione.

Ai fini di cui al secondo e terzo comma, il presidente dello istituto autonomo per le case popolari decide su conforme parere di una apposita commissione costituita in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto e formata dal presidente, o dal vicepresidente, che la presiede, dal rappresentante degli assegnatari degli alloggi economici e popolari e da uno dei tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali designato dal consiglio di amministrazione medesimo.

Art. 13.

Qualora gli assegnatari compresi nella graduatoria non siano in condizioni di corrispondere il canone di affitto degli alloggi messi a concorso, il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari può disporre, d'intesa con gli assegnatari, scambio con altri alloggi a fitto più basso.

In caso di decesso del concorrente hanno diritto alla eventuale assegnazione dell'alloggio nell'ordine il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.

Chi subentra nella domanda al posto del richiedente deceduto deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte e che era incluso nello stato di famiglia allegato alla domanda.

Art. 14.

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza dell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'articolo 2, ovvero di alcuna delle condizioni che avevano influito sulla collocazione in graduatoria — eccezione fatta per i requisiti e le condizioni risultanti da atto pubblico — il presidente dello istituto autonomo per le case popolari competente per territorio sospende la consegna e, previo conforme parere della commissione di cui all'art. 6, sentito l'interessato, ai sensi dell'articolo 11, decimo e undicesimo comma, annulla l'assegnazione.

Il provvedimento del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari ha carattere definitivo.

Art. 15.

Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell'assegnazione, il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14, l'annullamento dell'assegnazione.

Art. 16.

Il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, in qualunque tempo, con proprio decreto, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

a) sia divenuto titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, giusta il precedente art. 2, lettera *c*);

b) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;

c) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;

d) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti;

e) abbia subìto una diminuzione del nucleo familiare tale che il numero dei vani, esclusa la cucina ed accessori, risulti superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dello assegnatario aumentato di uno; in tal caso il presidente dello istituto autonomo per le case popolari pronuncerà la revoca solo qualora l'assegnatario non abbia accettato preventivamente uno scambio con altro alloggio adeguato alla composizione del suo nucleo familiare;

f) abbia fruito per il triennio precedente ed in modo continuativo di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore di 1/5 al limite massimo di cui all'art. 2, lettera *e*).

La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

Il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari può concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Art. 17.

Il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni.

Art. 18.

Avverso i provvedimenti del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari emessi ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 è dato ricorso, nel termine e con le modalità previste dagli ultimi tre commi dell'art. 11, al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio.

Art. 19.

All'assegnazione degli alloggi che risultino disponibili a seguito dell'applicazione degli articoli 14, 15, 16 e 17, si provvede ai sensi dell'art. 9, secondo comma e seguenti.

Art. 20.

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è comprensivo:

a) di una quota, determinata secondo le modalità di cui al comma seguente e destinata a coprire il costo di ammortamento di tutti gli alloggi in proprietà o in gestione di ogni singolo istituto, al netto degli interventi pubblici;

b) di una quota di spese generali e di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari, deliberata dai loro consigli di amministrazione;

c) di una quota a fronte delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria determinata sulla base di programmi triennali approvati ed avviati dai consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari, sentite le associazioni degli assegnatari.

Il canone è ragguagliato alla consistenza, alle caratteristiche ed alle condizioni abitative degli alloggi secondo parametri riferiti alla situazione media dell'alloggio tipo, deliberato ogni triennio dal consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo per le case popolari.

La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonchè per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, e per l'asporto dei rifiuti solidi, sarà fissata preventivamente dagli istituti autonomi ed annualmente sottoposta a conguaglio sulla base dei servizi prestati e secondo piani di ripartizione deliberati dai consigli di amministrazione.

Il canone determinato ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo non dovrà superare, per un alloggio tipo di medie caratteristiche, una percentuale della capacità economica media degli assegnatari da determinare — con le modalità di cui al comma seguente — tenendo conto delle zone comprensoriali previste dalla legge regionale 10 agosto 1970, n. 35.

La capacità economica media e la percentuale di incidenza dei canoni sulla stessa saranno fissate dal presidente della giunta regionale — sentiti gli istituti autonomi per le case popolari, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni degli assegnatari — con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in seguito ogni tre anni.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, gli istituti autonomi per le case popolari, provvedono, con apposito piano finanziario deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione, alla revisione dei canoni di locazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo i criteri fissati dal presente articolo.

I piani finanziari di cui al comma precedente sono approvati dall'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 21.

Il canone di locazione degli alloggi, quando l'assegnatario abbia un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari o inferiore al 70 % della capacità economica media fissata ai sensi del quinto comma dell'articolo precedente, sarà determinato — previa domanda adeguatamente documentata, prodotta dall'interessato — fino alla misura massima, complessiva delle quote accessorie, del 10 % del suddetto reddito.

La percentuale di incidenza dei canoni sulla capacità economica media, determinata ai sensi del quinto comma dell'articolo precedente, viene maggiorata in misura proporzionale fino ad un massimo di 10 punti, quando si accerti da parte dell'istituto autonomo per le case popolari che l'assegnatario ha un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore al 30 % della capacità economica media stessa.

Il consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari delibera di anno in anno l'accoglimento delle domande di cui al primo comma, previo accertamento delle condizioni denunciate.

Art. 22.

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione sono assegnati esclusivamente in locazione.

Tuttavia, per gli alloggi di cui al comma precedente, costruiti in base a leggi di finanziamento statali anteriori alla entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e nei casi espressamente previsti dalle stesse, è consentita l'assegnazione a riscatto, previa domanda da presentare a cura degli interessati agli istituti autonomi per le case popolari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La procedibilità della domanda è subordinata all'effettiva traslazione degli alloggi nel patrimonio degli istituti autonomi per le case popolari, quando questa ultima non sia avvenuta precedentemente alla predetta data.

La rata di riscatto dei predetti alloggi, pari al canone globale di locazione, fissato per tali abitazioni ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21, maggiorato del 60 %, dovrà venir corrisposta per la durata di 25 anni e sarà soggetta alle variazioni triennali del fitto

Il trasferimento della proprietà avrà luogo solo in seguito al pagamento dell'ultima rata.

L'assegnatario potrà inoltre richiedere il pagamento in unica soluzione del prezzo di riscatto; in tal caso dovrà corrispondere un importo pari al valore attuale determinato al tasso del 3 % delle rate da assolversi, riferito all'ammortamento del canone fissato ai sensi del precedente art. 20 e vigente al momento della domanda.

L'alloggio acquistato non potrà essere trasferito per atto tra vivi nè sublocato per la durata di quindici anni dalla data di assegnazione a riscatto.

In caso di risoluzione, revoca o rinuncia del rapporto predetto, l'assegnatario a riscatto avrà diritto alla restituzione della maggiorazione di canone versato.

Sono fatte salve eventuali condizioni più vantaggiose previste da precedenti leggi per gli assegnatari che abbiano presentato domanda di riscatto entro il 22 ottobre 1971.

Art. 23.

Gli istituti autonomi per le case popolari autorizzano, di tre anni in tre anni, la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in locazione e con patto di futura vendita.

L'autorizzazione è concessa qualora venga richiesta da almeno il 60 % degli assegnatari dello stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

La autogestione si riferisce ai servizi indicati nel terzo comma dell'art. 20 e può estendersi all'impiego delle quote per la manutenzione degli stabili.

Le amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dagli istituti autonomi per le case popolari.

Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'istituto autonomo per le case popolari il canone, detratte le quote riferentesi ai servizi autogestiti ed il 30 % della quota di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 20. Quest'ultima detrazione verrà riconosciuta solo nel caso in cui l'autogestione comprenda anche l'impiego delle quote per la manutenzione.

Art. 24.

Le domande di assegnazione di alloggio, prodotte in base a bandi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge, saranno evase secondo le norme e con i criteri previsti dai predetti bandi, con eccezione per quanto concerne gli organi competenti all'esame delle stesse e dei relativi ricorsi, che si intendono sostituiti dalla commissione di cui al precedente articolo 6.

Le graduatorie effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1035, saranno considerate valide fino al loro aggiornamento ai sensi del precedente art. 9; in sede di aggiornamento, la commissione di cui al precedente art. 6, procederà a nuova valutazione secondo le presenti disposizioni, delle domande già regolarmente prodotte, richiedendo agli interessati, ad integrazione della documentazione già presentata, gli ulteriori documenti eventualmente mancanti.

Art. 25.

Gli alloggi, realizzati e riservati ai lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e delle leggi regionali finanziatrici, verranno assegnati, con i criteri e le modalità della presente legge, dalla commissione di cui all'art. 6.

Detti alloggi verranno assegnati esclusivamente in locazione ai richiedenti che dimostreranno di essere iscritti da almeno un anno dalla data del bando di concorso negli elenchi anagrafici, tenuti dal servizio contributi unificati in agricoltura.

In caso di mancata assegnazione di tali alloggi ai lavoratori agricoli dipendenti per insufficienza di richieste, gli stessi dovranno venir attribuiti ai primi concorrenti in graduatoria generale esistente nel comune sede delle costruzioni o dei relativi comuni del comprensorio.

Art. 26.

Agli atti, documenti e contratti inerenti ad operazioni relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disciplinate dalla presente legge, si applica il disposto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1035.

Sono comunque, fatti salvi i maggiori benefici e le esenzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia d'imposta di bollo e di registro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 maggio 1975

COMELLI

(5639)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 27.

Interventi straordinari e provvidenze a favore dei comuni e delle province in attuazione dell'art. 54 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

Per i fini indicati nell'art. 54 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e ad integrazione degli interventi finanziari disposti con leggi settoriali della Regione, è assegnata ai comuni ed alle province una quota delle entrate regionali da ripartirsi e da utilizzarsi nei modi previsti dalle disposizioni seguenti.

Capo II

PROVVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI

Art. 2.

La quota da assegnarsi ai comuni ai sensi dell'art. 1 sarà determinata in ragione del numero degli abitanti e sulla base dell'importo unitario di L. 5.650 per abitante.

Nei confronti dei comuni classificati in tutto od in parte montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, od inclusi nelle zone montane a termini dello art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, l'importo capitario di cui al precedente comma è aumentato di L. 3.200 per un massimo di cinquemila abitanti.

Nei confronti dei comuni gravati da servitù militari l'importo capitario di cui al primo comma è del pari aumentato di L. 1.000 per un massimo di cinquemila abitanti.

Nei confronti dei rimanenti comuni l'importo capitario base di L. 5.650 è aumentato di L. 1.800 limitatamente ai primi cinquemila abitanti.

Art. 3.

Gli aumenti previsti dal secondo e dal terzo comma dello articolo precedente sono fra loro cumulabili qualora, nei riguardi del comune, ricorrano entrambe le posizioni soggettive ipotizzate nei due commi stessi.

L'aumento previsto nel terzo comma dell'articolo precedente è, del pari, cumulabile con l'aumento previsto nel quarto comma dello stesso articolo per tutti i rimanenti comuni.

Ai fini dell'attribuzione dei due aumenti particolari previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2, la posizione dei singoli comuni nei riguardi della classificazione quale zona totalmente o parzialmente montana, della inclusione in una zona montana o della soggezione a servitù militari, è riferita alla data del primo giorno di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui viene effettuata la ripartizione.

Capo III

COMUNI - IMPIEGO DELLE SOMME ASSEGNATE

Art. 4.

Una somma non inferiore al 50 % dell'importo assegnato a norma dell'art. 2 sarà destinata dai comuni a sollievo degli oneri che essi sopportano od andranno ad assumere per l'esecuzione, anche in forma consorziale od a mezzo della comunità montana di appartenenza, di opere e lavori con precedenza per le opere igienico-sanitarie, scolastiche, assistenziali.

Nell'ambito delle tre categorie accennate avranno la preferenza le opere già in corso non ancora ultimate.

Art. 5.

Una somma fino al massimo del 25 % dell'importo assegnato a norma dell'art. 2 potrà essere utilizzata dai comuni per il pagamento di spese, contributi o quote di ammortamento di mutui afferenti la realizzazione di opere pubbliche, con precedenza per le opere previste in programmi pluriennali.

Art. 6.

Una somma fino al massimo del 30 % dell'importo assegnato a norma dell'art. 2 potrà essere utilizzata, con autonome scelte, dai comuni anche riuniti in consorzio per finalità assistenziali e socio-sanitarie, nonchè per il finanziamento di attività di consorzi fra enti locali territoriali, ivi comprese le comunità montane, che perseguano, in base al loro statuto, fini di sviluppo economico e sociale generale.

Capo IV

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE PROVINCE

Art. 7.

La quota da assegnarsi alle province ai sensi dell'art. 1 della presente legge viene determinata globalmente in L. 1.800.000.000.

Detto importo sarà ripartito, fra i quattro enti destinatari, per due terzi in ragione del numero degli abitanti e per un terzo in ragione dell'estensione del rispettivo territorio.

Capo V

PROVINCE - IMPIEGO DELLE SOMME ASSEGNATE

Art. 8.

Una somma non inferiore al 50 % dell'importo assegnato a norma dell'articolo precedente sarà utilizzata dalle province a sollievo degli oneri che le stesse sopportano od andranno ad assumere per l'esecuzione, anche in forma consorziale, di opere e lavori con precedenza per le opere scolastiche, assistenziali, stradali.

Nell'ambito delle tre categorie accennate avranno la preferenza le opere già in corso non ancora ultimate.

Art. 9.

Una somma fino al massimo del 25 % dell'importo assegnato a norma dell'art. 7 potrà essere utilizzata dalle province per il pagamento di spese, contributi o quote di ammortamento di mutui afferenti alla realizzazione di opere pubbliche, con precedenza per le opere ed i servizi previsti in programmi pluriennali.

Art. 10.

Una somma fino al massimo del 30 % dell'importo assegnato a norma dell'art. 7 potrà essere utilizzata dalle province nei settori assistenziali e socio-sanitari di propria competenza, compresa quella attribuita loro con leggi regionali.

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI II E IV

Art. 11.

Per l'applicazione degli articoli 2 e 7 si ha riguardo ai risultati definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.

L'estensione territoriale delle quattro province sarà invece desunta dai dati contenuti nella pubblicazione ufficiale edita dall'Istituto centrale di statistica nell'anno 1974 e denominata: « Dati per comune sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni - Volume II - Dati riassuntivi - Parte prima ».

Art. 12.

L'assegnazione ai comuni ed alle province di un importo annuo pari alla somma costituente il 25 % previsto dagli articoli 5 e 9 è garantita per la durata di anni 20 a partire dallo esercizio finanziario 1975 e sarà iscritta annualmente nel bilancio degli enti interessati per tutto il periodo di assegnazione.

Art. 13.

L'accertamento che l'utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo con l'osservanza delle prescrizioni indicate negli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 è effettuato dai competenti comitati nell'esercizio degli ordinari controlli che loro competono in base alla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 14.

Alla ripartizione ed all'erogazione delle somme assegnate dalla presente legge provvede l'assessore regionale agli Enti locali con propri decreti anche cumulativi.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 15.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 10.500 milioni per l'esercizio finanziario 1975, di cui 2.500 milioni quale limite d'impegno per la concessione di contributi annui costanti, per l'assegnazione di cui al precedente art. 12.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, sono istituiti - al titolo II - sezione IV - rubrica n. 4 - categoria XI - i seguenti capitoli:

n. 5651 con la denominazione: « Assegnazione straordinaria a favore delle province e dei comuni in attuazione dello art. 54 dello statuto regionale » con lo stanziamento di lire 8 miliardi;

n. 5654 con la denominazione: « Interventi annui costanti a favore delle province e dei comuni in attuazione dell'art. 54 dello statuto regionale » e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.

A favore dei precitati capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 10.500 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 4 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 8.000 milioni, autorizzata per l'esercizio 1975 dal precedente art. 15, fa carico al sopracitato cap. 5651. Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con lo stesso art. 15 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

L'onere di lire 2.500 milioni, relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1975 fa carico al sopracitato cap. 5654, mentre quello di pari importo conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1994 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 giugno 1975

COMELLI

(5640)

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 28.

Concessione in comodato alla Regione di beni immobili di proprietà dell'Ente gioventù italiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che lo Stato provveda, con legge, al loro trasferimento alla Regione, l'amministrazione regionale è autorizzata ad accettare in comodato i beni dell'Ente gioventù italiana esistenti nel territorio della Regione per destinarli ad iniziative scolastiche, assistenziali, sportive ed in genere a favore delle attività giovanili.

Detti beni potranno venir consegnati dalla Regione, per la gestione, ad enti pubblici con preferenza a comuni, province e loro consorzi per i medesimi scopi istituzionali di cui al comma precedente.

Art. 2.

Le spese per la manutenzione, per imposte, tasse ed oneri patrimoniali gravanti su detti beni vengono assunte dalla Regione.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a rimborsare all'Ente gioventù italiana gli oneri relativi ai dipendenti delle sedi provinciali di Udine e Trieste nel numero massimo di dieci unità.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico, per la manutenzione dei beni, al cap. 409, per le imposte, tasse e oneri patrimoniali, al cap. 403 e per gli oneri relativi al personale al cap. 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 giugno 1975

COMELLI

(5641)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752070)